

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 435

Seduta del giorno 23 aprile 2024

TOMMASI DAMIANO	Assente
BISSOLI BARBARA	Assente
BENINI FEDERICO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente
BUFFOLO JACOPO	Presente
CENI LUISA	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente
SANDRINI ITALO	Presente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Presente

PRESIEDE
MICHELE BERTUCCO

RELAZIONA
CENI LUISA

ASSISTE
LUCIANO GOBBI

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - ALBO DEGLI OPERATORI ACCREDITATI FORNITORI DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI E PER MADRI CON MINORI - APPROVAZIONE LINEE GUIDA E SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la titolarità delle funzioni relative all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore dei minori è attribuita ai Comuni, in particolare, dal D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e dalla legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n.11;
- la legge n.184 del 4 maggio 1983, modificata dalla legge n. 149 del 28 marzo 2001, prevede il diritto del minore alla propria famiglia ed il diritto alla sua protezione e tutela con forme di affidamento familiare, qualora la famiglia originaria sia di pregiudizio all'equilibrata evoluzione psico-fisica del minore;
- la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'8 novembre 2000, n.328, attribuisce ai Comuni, nell'ambito della programmazione statale e regionale, la titolarità amministrativa per la progettazione, programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, degli enti di promozione sociale e delle fondazioni, secondo principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità;
- la legge regionale del Veneto n.22 del 16 agosto 2002 e le successive disposizioni applicative, delineano la classificazione delle tipologie di offerta delle strutture di accoglienza a ciclo residenziale e semiresidenziale, subordinandone il funzionamento al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di competenza dell'Ente Locale;

Considerato che:

- la normativa nazionale e regionale individua nell'affidamento familiare la forma privilegiata d'accoglienza temporanea di un bambino o di un adolescente allontanato dalla famiglia d'origine e, ove ciò non sia possibile, consente l'inserimento in una comunità di accoglienza;
- in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nei casi di emergenza, i competenti servizi comunali responsabili della protezione e cura dei minori procedono al collocamento del minore d'età in un luogo sicuro, sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione e salvaguardia (art.403 c.c.), segnalando contestualmente il fatto alla Procura per i minorenni;
- nell'ambito dei servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Verona occupa un posto di rilevante importanza quello dell'assistenza ai minori, con o senza madre, garantita attraverso diverse forme d'intervento, tra cui l'inserimento in struttura educativa disposta dall'Autorità Giudiziaria competente per la tutela del minore o per esigenze di tutela individuate dal Servizio Sociale;

Rilevato che:

- con delibera di Giunta Comunale n.89 del 04/04/2018 è stato istituito l'Elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori, con o senza madre, articolato per aree di intervento, e sono stati approvati i criteri per la sua formazione, le "Linee Guida per la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori" e lo schema contrattuale per disciplinare i rapporti tra il Comune di Verona e i gestori delle strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale;
- il citato elenco di operatori è stato attivato mediante la pubblicazione di un avviso pubblico e approvato con determinazione dirigenziale n.1760 del 11/04/2018, e vi sono stati inseriti tutti i soggetti in possesso di specifici requisiti di qualificazione e territorialità, stilando delle graduatorie basate sulla retta proposta per tipologia di struttura, dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse onnicomprensive;

Evidenziato che l'istituzione dell'Elenco di operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori, con o senza madre ha consentito di:

- attuare una riorganizzazione del sistema di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e per madri con minori, razionalizzando costi e risorse;
- ottimizzare le modalità di gestione dell'offerta privilegiando il principio della qualità, sia dei servizi erogati, sia dei soggetti chiamati ad erogarli, promuovendo le peculiarità dei progetti maggiormente efficaci e valorizzando l'apporto del terzo settore secondo il principio di sussidiarietà;

Precisato che gli interventi di tutela minorile, che si concretizzano in azioni mirate ad attivare sostenere e riabilitare le competenze del minore e della sua famiglia, affinché questa sviluppi una situazione di benessere e di autonomia volta al superamento della condizione di disagio, vengono effettuati nel rispetto delle "Linee guida per i servizi sociali e socio-sanitari per la cura e la segnalazione dei minori" approvate dalla Regione Veneto con D.G.R. n.569 dell'11 marzo 2008, che riassumono gli indirizzi in materia derivanti dalla normativa nazionale e regionale nonché dalle prassi operative consolidate negli anni;

Ritenuto, pertanto, in continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, di procedere all'Istituzione dell'Albo degli operatori accreditati fornitori di servizi di accoglienza per minori e per madri con minori e di stabilire che:

a) i requisiti richiesti per l'inserimento nell'Albo degli operatori accreditati devono essere considerati imprescindibilmente quelli concernenti:

- il possesso dell'accREDITAMENTO delle strutture ai sensi della L.R. n.22/02 e DGR n.84/07;
- la trasparenza della retta applicata per minori inseriti e la leggibilità della sua composizione, anche in ordine alle relative modalità di applicazione;
- la disponibilità all'applicazione di rette differenziate in base alle caratteristiche del servizio fornito nella struttura ed alle tipologie di utenza;
- ubicazione delle strutture sul territorio della Regione del Veneto;

b) il criterio di inserimento nell'elenco e formazione delle graduatorie è basato sulla retta proposta e sulla presenza del requisito della territorialità (per garantire il mantenimento dei rapporti con i familiari e per non sradicare i minori dal territorio in cui vivono in modo da mantenere i contatti dei minori con il proprio contesto di vita, nonché agevolare il monitoraggio da parte del Servizio Sociale) dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse onnicomprensive, fatto salvo quanto stabilito al punto 8 delle Linee Guida (Allegato A);

c) il requisito di territorialità prevede l'ubicazione della struttura entro un raggio massimo di 15 km dalla sede del Municipio di Verona;

d) l'Albo degli operatori accreditati avrà decorrenza dal 1° luglio 2024 con durata fino al 30/06/2029 e avrà natura aperta con aggiornamento annuale, consentendo così l'inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e risultino, ad esito delle verifiche da parte degli uffici comunali competenti, in possesso dei requisiti richiesti. Per gli operatori già iscritti, l'aggiornamento annuale dell'Albo riguarderà le eventuali modificazioni comunicate al Comune di Verona riguardanti le rette e tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione. Le nuove iscrizioni e le eventuali modificazioni potranno essere richieste entro il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2025, e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Ritenuto, inoltre, allo scopo di garantire l'affidabilità del gestore e di assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi erogati, di approvare le Linee Guida (Allegato A) relative alle caratteristiche ed alle modalità di svolgimento dei servizi connessi alla gestione delle strutture in oggetto a cui dovranno conformarsi gli atti di inserimento che saranno disposti dal Servizio Sociale nei confronti dei soggetti individuati, ferma restando la possibilità di una loro integrazione in base alle peculiarità del singolo caso;

Precisato che l'inserimento nell'Albo degli operatori accreditati costituirà condizione indispensabile al fine di poter essere selezionato per l'affidamento delle singole prestazioni e dei servizi mediante la stipula dell'accordo contrattuale allegato (Allegato B);

Dato atto che gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall'art.22, comma 2, della citata legge n.328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e che le attività di accoglienza oggetto del presente atto, tassativamente regolate dalla legge sono volte a garantire la protezione e le cure necessarie per il benessere del minore, con l'obiettivo principale della sua tutela;

Rilevato che:

- nelle Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, approvate con Determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011 e aggiornate con delibera n.556 del 31 maggio 2017, con deliberazione n.371 del 27 luglio 2022 e con delibera n.585 del 19 dicembre 2023, al paragrafo 3.5 è stato chiarito che gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia sono fattispecie escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici. Ad esse si applicano le previsioni delle leggi speciali statali e regionali vigenti in materia, integrate dai principi contenuti nell'articolo 4 del codice dei contratti pubblici;
- pertanto è necessario assoggettare all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti delle rette dei servizi di accoglienza previsti dal presente Albo, con relativa acquisizione di CIG di tracciabilità;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del 21/12/2023, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Comune di Verona e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n.2 del 9 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 8 novembre 2000, n.328;
- il D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977;
- la legge n.184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112

- la legge regionale del Veneto n.11 del 13 aprile 2001;
- la legge regionale del Veneto n.22 del 16 agosto 2002;
- il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n.194 del 10 ottobre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs n.267 del 18 agosto 2000;

Su proposta della relatrice, Assessora ai Servizi Sociali;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate;

1) di disporre, in continuità con il percorso avviato negli scorsi anni, l'istituzione dell'Albo degli operatori accreditati fornitori di servizi di accoglienza per minori, con o senza madre, e di approvare, conseguentemente, i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

a) Linee Guida per la gestione di servizi di accoglienza residenziali e semiresidenziali (Allegato A);

b) Schema di accordo contrattuale che disciplina i rapporti tra il Comune di Verona e i gestori di strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale (Allegato B);

2) di stabilire che:

a) i requisiti richiesti per l'inserimento nell'Albo degli operatori accreditati devono essere considerati imprescindibilmente quelli concernenti:

- il possesso dell'accreditamento delle strutture ai sensi della L.R. n.22/02 e DGR n.84/07;
- ubicazione delle strutture sul territorio della Regione del Veneto;
- la disponibilità all'applicazione di rette differenziate in base alle caratteristiche del servizio fornito nella struttura ed alle tipologie di utenza;
- la trasparenza della retta applicata per minori inseriti e la leggibilità della sua composizione, anche in ordine alle relative modalità di applicazione;

b) il criterio di inserimento nell'elenco e formazione delle graduatorie è basato sulla retta proposta e sulla presenza del requisito della territorialità dando priorità alle strutture che applicano le rette più basse onnicomprensive, fatto salvo quanto stabilito al punto 8 delle Linee Guida (Allegato A);

c) il requisito di territorialità prevede l'ubicazione della struttura entro una raggio massimo di 15 km dalla sede del Municipio di Verona;

d) l'Albo degli operatori accreditati decorrerà dal 1° luglio 2024 con durata fino al 30/06/2029 e avrà natura aperta con aggiornamento annuale, consentendo così l'inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e risultino, ad esito delle verifiche da parte degli uffici comunali competenti, in possesso dei requisiti richiesti. Per gli operatori già iscritti, l'aggiornamento annuale dell'Albo riguarderà le eventuali modificazioni comunicate al Comune di Verona riguardanti le rette e tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o

della modificazione dell'iscrizione. Le nuove iscrizioni e le eventuali modificazioni potranno essere richieste entro il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2025, e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- 3) di dare mandato al Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Sociali per ogni adempimento ed iniziativa necessari per l'attuazione del presente provvedimento e per eventuali rinnovi, alle medesime condizioni, alle scadenze successive dell'accordo contrattuale allegato;
- 4) di dichiarare, a voti unanimi, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Dirigente Responsabile della Direzione Servizi Sociali, proponente, provvederà all'esecuzione.

ASSESSORE DELEGATO
Firmato digitalmente da:
MICHELE BERTUCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
LUCIANO GOBBI